



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

SIMONA BRANCACCIO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
95	30/12/2025	306	00	00

Oggetto:

Provvedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione d'Incidenza relativo al progetto di "Riorganizzazione stoccaggio materie prime e imballi e dismissione cogeneratore - Comune di Sant'Angelo dei Lombardi (AV)" - Proponente Ferrero Industriale Italia S.r.l. - ID 1002

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. il titolo III della parte seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2011/92/UE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. con D.G.R.C. n. 408 del 21/07/2024, avente ad oggetto "*Attuazione LR n. 6/2024 – Ordinamento Regionale*", è stata approvata la nuova articolazione in Settori e Unità operative delle strutture amministrative regionali con le relative denominazioni e competenze degli Uffici;
- c. secondo le disposizioni del nuovo Ordinamento Regionale sopra richiamato le competenze in materia di valutazione ambientale sono attribuite all'Ufficio Speciale 306.00.00 Ufficio Valutazioni Ambientali;
- d. con D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025 è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio Valutazioni Ambientali, codice 306.00.00, alla dott.ssa Simona Brancaccio;
- e. con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che "*nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*";
- f. con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- g. con D.G.R.C. n. 613 del 28/12/2021, pubblicata sul BURC n. 1 del 03/01/2022, è stato adottato l'"*Adeguamento degli indirizzi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del D.lgs. n. 152/2006 alle recenti disposizioni in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative*";
- h. con D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022, pubblicata sul BURC del 03/01/2023, sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza* di competenza della Regione Campania;
- i. ai sensi dell'art. 23, comma 3 del D.lgs. n. 104 del 16/06/2017 alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 17 dello stesso D.lgs. n. 104 del 16/06/2017 che sostituisce il disposto dell'art. 28 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- j. le attività di monitoraggio relative alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali si attuano secondo le modalità di cui all'art. 28 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- k. ai sensi dell'art. 28, comma 7 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "*il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La documentazione è pubblicata tempestivamente nel sito internet dell'autorità competente*";

CONSIDERATO che:

- a. con richiesta acquisita al prot. reg. n. 394872 del 07/08/2025, contrassegnata con ID 1002, la società Ferrero Industriale Italia S.r.l., con sede legale in piazzale Pietro Ferrero 1, Alba (CO) – CAP 12051, ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativo al progetto di *“Riorganizzazione stoccaggio materie prime e imballi e dismissione cogeneratore - Comune di Sant’Angelo dei Lombardi (AV)”*;
- b. l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata all'Ing. Gianfranco Di Caprio e all'Ing. Francesco Imparato, funzionari dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;
- c. a seguito di preavviso di rigetto per improcedibilità dell'istanza prot. reg. n. 396511 del 08/8/2025, la società Ferrero Industriale Italia S.r.l., ha provveduto a sanare i difetti riscontrati in sede di verifica documentale trasmettendo integrazioni acquisite al prot. reg. n. 418541 del 27/08/2025;
- d. con nota prot. reg. n. 420303 del 28/08/2025 trasmessa a tutte le Amministrazioni e agli Enti Territoriali potenzialmente interessati a mezzo pec in pari data è stata data comunicazione - ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - dell'avvenuta pubblicazione dello Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, stabilendo in giorni 30 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;
- e. non sono state acquisite osservazioni;
- f. con nota acquisita al protocollo regionale n. 503740 del 06/10/2025, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha trasmesso nulla osta;
- g. con nota acquisita al protocollo regionale n. 446492 del 10/09/2025, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha richiesto a carico della società proponente la *Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)* ai fini della sicurezza antincendio;
- h. su specifica richiesta prot. reg. n. 521196 del 13/10/2025, la società Ferrero Industriale Italia S.r.l. ha trasmesso integrazioni tecniche acquisite al protocollo regionale n. 628157 del 17/11/2025;

RILEVATO che:

- a. detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 18/12/2025, sulla base dell'istruttoria svolta dal funzionario sopra citato, si è espressa come di seguito testualmente riportato:
*“Relazona sull'intervento l'ing. Gianfranco Di Caprio e l'ing. Francesco Paolo Imparato, i quali evidenziano quanto segue:
La presente scheda istruttoria fa riferimento al Progetto Definitivo di “Riorganizzazione stoccaggio materie prime e imballi e dismissione cogeneratore” (istanza acquisita al prot. reg. n. 394872 del 07/08/2025), identificato con il codice ID 1002_VERVIA, afferente allo stabilimento dolciario della società Ferrero Industriale Italia S.r.l., sito nel nucleo industriale - area P.I.P. - in località Porrara in agro del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi (AV).
Premesso che:
- l'area interessata dal progetto è identificata al catasto comunale alle particelle n. 228 (stabilimento), n. 223 (deposito imballaggi - ex Scame recentemente acquisito dalla Società proponente), n. 249 (impianto di cogenerazione), n. 301 (sottostazione elettrica), del foglio n. 23. Lo stabilimento, avente superficie complessiva pari a 67.100 m2, di cui circa 29.300 m2 coperti da fabbricati, è delimitata da una recinzione metallica a vista di altezza media pari a 2,5 m;
- le modifiche infrastrutturali e impiantistiche presentate sono localizzati nella porzione nord-ovest dell'area dello stabilimento e possono essere schematizzati come segue:
1. riorganizzazione stoccaggio materie prime e semilavorati (oli alimentari e creme);*

2. *zoning - Riorganizzazione stoccaggio materie prime (farina, zucchero e nocciole);*
3. *area di igienizzazione del personale;*
4. *box stoccaggio latte e locale tecnico antincendio;*
5. *box ricarica muletti, stoccaggio lubrificanti e tettoia scarico merci;*
6. *dismissione impianto di cogenerazione;*
7. *installazione nuovo generatore di vapore di riserva;*
8. *nuovo magazzino / deposito "ex Scame".*

Considerato che:

- il progetto intende migliorare la funzionalità logistica e gestionale dello stabilimento mediante il riordino di aree esistenti, la dismissione di impianti non più funzionali e l'utilizzo di strutture preesistenti per nuove destinazioni d'uso, lasciando invariato l'attuale assetto produttivo dello stabilimento;

- i criteri tecnici perseguiti dal progetto sono:

• la separazione igienico-sanitaria tra le zone di trattamento delle materie prime crude e le aree di lavorazione dei prodotti cotti, al fine di evitare qualunque rischio di contaminazione incrociata;

• la sicurezza operativa e la prevenzione del rischio incendio, in particolare attraverso la rilocalizzazione degli oli alimentari in serbatoi esterni dotati di sistemi di inertizzazione e il rinnovamento delle strutture annesse per lo scarico delle merci;

• la riorganizzazione logistica finalizzata a garantire flussi dedicati e separati per le materie prime, migliorando al contempo l'accessibilità e la funzionalità delle zone di stoccaggio;

• l'efficientamento impiantistico mediante la dismissione della centrale di cogenerazione in un'ottica di decarbonizzazione globale, coerente con le strategie di transizione energetica e di riduzione dei consumi idrici;

• l'installazione di una nuova caldaia a vapore con funzione di riserva ad alta efficienza;

• la gestione ottimizzata degli spazi tramite la riconversione di locali esistenti e l'ampliamento di strutture già presenti per accogliere nuovi volumi tecnici o attività ausiliarie;

- gli interventi non incideranno sulla capacità produttiva dello stabilimento che rimarrà pari a 423 t/g.

Tenuto conto che:

- gli interventi in progetto non determinano un incremento del fabbisogno energetico dello stabilimento associati ai processi produttivi e che eventuali lievi aumenti legati alla gestione del nuovo magazzino nell'area "ex Scame" sono compensati dalla mancanza degli assorbimenti elettrici dell'impianto di cogenerazione da dismettere (impianto normalmente presidiato 24 ore al giorno);

- le modifiche all'assetto emissivo esistente, derivanti dalla ricollocazione di alcune apparecchiature e impianti e dall'introduzione di nuove soluzioni impiantistiche più efficienti e funzionali rispetto alle attuali comportano:

• la soppressione del camino E1cog, precedentemente associato all'impianto di cogenerazione per cui è in progetto la dismissione;

• l'introduzione di un nuovo camino E.A04 connesso all'installazione del nuovo generatore di calore nella centrale termica nell'area tecnica;

• la dismissione del camino E16, attualmente a servizio del sistema di trasporto pneumatico delle nocciole, che viene sostituito con il nuovo camino E.S03 in vista della rifunzionalizzazione dell'area di stoccaggio e trattamento nocciole;

• il convogliamento dei camini E26, E27A e E27B in un unico punto emissivo E.C01 da collocare sul tetto dello stabilimento;

• soppressione dei camini E24A ed E25, relativi rispettivamente ai sistemi di trasporto pneumatico dello zucchero e della farina in fase di scarico;

• sostituzione dei camini E24A ed E25 con cinque nuovi punti di emissione: E.P21, E.P22, E.P41, E.P42 e E.P43 (per effetto dell'introduzione dei 5 nuovi silo di stoccaggio di zucchero e farina), ciascuno a servizio di un unico silo quale sfianto del rispettivo sistema di trasporto pneumatico in fase di scarico dello zucchero o della farina;

- la sostituzione dei camini E24A ed E25 con cinque nuovi punti di emissione: E.P21, E.P22, E.P41, E.P42 e E.P43, consentendo di lasciare che ciascun silo sia dotato di un proprio punto di emissione indipendente dagli altri, rappresenta la soluzione che consente di minimizzare l'emissione complessiva di polveri, di garantire un elevato livello di protezione ATEX e di non incrementare i consumi di energia

conseguenti alle perdite di carico inevitabilmente introdotte dal sistema di convogliamento degli effluenti gassosi;

- con la soppressione del punto di emissione associato al cogeneratore da dismettere, rispetto alla configurazione attuale, le emissioni di NOx "ossidi di azoto" in atmosfera verranno ridotte di circa il 98% e verranno azzerate quelle di CO, monossido di carbonio, di SOx, ossidi di zolfo e di NH3, ammoniacale prodotte dal cogeneratore;
- con la riorganizzazione dei punti di emissione in impianto è stato stimato che le emissioni di "polveri totali" in atmosfera, rispetto alla configurazione attuale, verranno ridotte di circa il 54%;
- il progetto non prevede ulteriore consumo di risorsa idrica rispetto all'attuale e la nuova configurazione, con la dismissione dell'impianto di cogenerazione, consente un risparmio idrico grazie all'eliminazione dei consumi di acqua industriale legati al funzionamento della centrale;
- l'intervento di ampliamento nell'area "ex Scame" per il nuovo magazzino prevede il recupero e il riutilizzo di strutture immobiliari già esistenti senza ulteriori estensioni o occupazioni di suolo vergine; - la nuova collocazione del magazzino, situato nell'aria in adiacenza allo stabilimento (area "ex Scame"), permette di evitare 5/6 viaggi al giorno di camion per il trasporto di imballaggi verso l'attuale magazzino sito in prossimità del centro urbano di Avellino, con conseguenti vantaggi ambientali;
- la ricollocazione in area esterna dei nuovi silos è conforme ai requisiti della normativa ATEX, contribuendo a una più efficace gestione dei rischi legati ad atmosfere potenzialmente esplosive;
- nello Studio Preliminare Ambientale sono state illustrate le misure di mitigazione ambientali nonché le attività di monitoraggio;
- a valle della realizzazione del progetto saranno opportunamente aggiornati i seguenti piani e programmi:
 - piano di gestione operativa;
 - programma di sorveglianza e controllo;
 - piano di ripristino ambientale per la fruibilità del sito a chiusura dell'impianto secondo la destinazione urbanistica dell'area.

Ritenuto che:

- dalle analisi prodotte e riportate in istruttoria emerge che il bilancio complessivo dell'opera presenta un impatto sulle componenti ambientali analizzate ridotto e, comunque, monitorabile;
- il progetto, per le modalità realizzative e la localizzazione in area industriale, nel computo globale delle interferenze positive e negative, è concorde alla vocazione del territorio in cui si inserisce (area industriale) e appare non in grado di determinare impatti negativi significativi dal punto di vista della salvaguardia ambientale.

Fermo restando che la capacità produttiva dello stabilimento rimarrà pari a 423 t/g nonché la necessità di richiedere una nuova autorizzazione (A.I.A.) che tenga conto del nuovo layout d'impianto e relativi punti di emissione (che nella configurazione attuale sono autorizzati con Decreto Dirigenziale n°37 adottato il 27 marzo 2025 "Rilascio dell'AIA per un impianto IPPC 6.4 b3") come descritti nello Studio Preliminare Ambientale.

Visto:

- la documentazione presentata in fase di istanza;
- la nota di richiesta di integrazioni prot. reg. n. 521196/2025 del 13/10/2025;
- le osservazioni trasmesse dal Comando VV.F. di Avellino, acquisita al prot. reg. n. 446492/2025 del 10/09/2025 dell'AdB dell'Appennino Meridionale, acquisita e prot. reg. n. 0503740/2025 del 06/10/2025;
- le integrazioni acquisite al prot. reg. n. 183656 del 09/04/2025 e al prot. reg. n. 628157 del 17/11/2025, con le quali è stato fornito, come richiesto, anche il riscontro all'osservazione del Comando VV.FF. di Avellino,

per quanto sopra esposto si propone alla Commissione di escludere l'intervento dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dall'ing. Gianfranco Di Caprio e dall'ing. Francesco Paolo Imparato e in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente, nonché della proposta di parere formulata dagli stessi, decide di escludere il progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale."

- b. la società Ferrero Industriale Italia S.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 737/2022, mediante versamento agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;
- c. per analogia a quanto stabilito all'art. 25 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA può essere individuato in cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURC;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del presente provvedimento;

VISTI:

- il D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017;
- il D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 613 del 28/12/2021;
- la D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022;
- la D.G.R.C. n. 408 del 31/07/2024;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica svolta dall'Ing. Gianfranco Di Caprio e dall'Ing. Francesco Imparato ed amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 18/12/2025 il progetto di *"Riorganizzazione stoccaggio materie prime e imballi e dismissione cogeneratore - Comune di Sant'Angelo dei Lombardi (AV)"*, proposto dalla società Ferrero Industriale Italia S.r.l., con sede legale in piazzale Pietro Ferrero 1, Alba (CO) – CAP 12051.
2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali - art. 5 co.1 lett. I bis) del D.lgs.152 del 2006 - del progetto esaminato, che lo stesso, completo delle varianti, sia sottoposto a nuova procedura.
3. **DI** fissare, in analogia a quanto disposto dall'art. 25 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in merito ai provvedimenti di VIA, che il presente provvedimento di esclusione dalla VIA ha efficacia temporale pari a cinque anni decorrenti dalla pubblicazione sul BURC.
4. **CHE** ai sensi dell'art. 28, comma 7 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. *"il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte"*.
5. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione

sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

6. **DI** trasmettere il presente atto:

- 6.1. al proponente Ferrero Industriale Italia S.r.l.;
- 6.2. al proponente c/o Ing. Paola Astuto;
- 6.3. alla Provincia di Avellino;
- 6.4. all' ARPAC - Dipartimento provinciale di Avellino;
- 6.5. alla Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino;
- 6.6. all' Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- 6.7. al Comune di Sant'Angelo dei Lombardi;
- 6.8. alla Comunità Montana Alta Irpinia;
- 6.9. alla U.O.S. 216.02.02 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avellino – Salerno;
- 6.10. all' ATO di Avellino;
- 6.11. alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania per la pubblicazione sul BURC della Regione Campania anche ai fini degli adempimenti ex D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33

DOTT.SSA SIMONA BRANCACCIO

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa